

## SCHEMA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE PROPERTY ALL RISKS

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURATO:	il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
ASSICURAZIONE:	il Contratto di Assicurazione;
BENI:	beni materiali mobili od immobili assicurati;
CONTENUTO:	tutto quanto, sia fisso che mobile, è ubicato nei fabbricati, come di seguito definiti, o in altre ubicazioni anche di terzi, situate dentro o fuori del territorio italiano, con la sola esclusione degli impianti compresi nella dizione di fabbricati e dei veicoli iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente (o in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente) o dei dipendenti, ospiti, o terzi in genere (esclusi gli studenti), o perché il Contraente stesso ha un interesse all'Assicurazione. Il contenuto è assicurato anche durante il trasferimento da un luogo all'altro. Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce " <i>Contenuto</i> ";
CONTRAENTE:	la persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università degli Studi di Roma Tre;
DANNI CONSEGUENZIALI:	danni diretti e materiali subiti dai beni assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
ENTE:	l'Università degli Studi Roma Tre;
FABBRICATI:	si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano compresi i fissi e gli infissi, tutti gli immobili aventi carattere storico-monumentale, affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni anche esterne, le reti fognarie e di canalizzazione in genere ed escluso solo quanto compreso nella voce " <i>Contenuto</i> ". I fabbricati sono di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a terzi o in loro

possesso, oppure di proprietà di terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente. Nel caso di fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune. S'intendono altresì comprese le relative pertinenze (quali centrali termiche, box, recinzioni, tettoie, piazzali, parcheggi ecc.). I fabbricati sono variamente elevati fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati.. In essi non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i terzi occupanti la costruzione ritengono necessari;

**FENOMENO ELETTRICO:** danno materiale e diretto a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati e che non comportino sviluppo di fiamma;

**FRANCHIGIA:** l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di Polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato;

**FURTO:** quale definito dall'*art. 624 del Codice penale*, quando lo stesso è perpetrato:

1. violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'uso di mezzi artificiosi o l'impiego di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino;
4. attraverso le maglie delle saracinesche o delle inferriate.

**INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi;

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro;

**LIMITE DI INDENNIZZO/  
RISARCIMENTO:** la somma massima dovuta dalla Società per il sinistro cui si riferisce la denuncia e/o per periodo di Assicurazione;

**MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI:** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di **4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni

manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro;

**PERIODO DI ASSICURAZIONE:** il periodo pari o inferiore a **12 mesi** compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;

**POLIZZA:** il documento contrattuale che prova l'assicurazione

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**RAPINA:** quale definita dall'*art. 628 del Codice penale*, quando la stessa è avvenuta o iniziata all'interno dei locali in uso all'Assicurato, ovvero quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

**RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO:** s'intendono le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta od altri liquidi e le spese per la demolizione/ripristino di parte del fabbricato ai fini della ricerca / riparazione del guasto;

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

**SCOPERTO:** la somma percentuale dell'ammontare del danno prestabilita che, per ogni singolo sinistro, resta a carico dell'Assicurato;

**SINISTRO:** il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**SOCIETÀ:** l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'Assicurazione;

**UBICAZIONE:** Luoghi dove sono ubicatigli enti assicurati nella polizza e comunque qualsiasi logo ove si svolga un'attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/ Contraente. Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente in telelavoro o smart working.

**UFFICIO PREPOSTO:** l'Ufficio o gli Uffici dell'Ente competenti per materia.

#### **Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Sulla base di quanto previsto nel testo di seguito riportato la Società si impegna a risarcire l'Assicurato per tutti i danni materiali, da qualsiasi causa originati, ai beni assicurati, ovunque ubicati, anche presso terzi e/o dipendenti, amministratori, di proprietà del Contraente/Assicurato stesso o dal medesimo detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi.

## **Art. 2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione ha la durata di dodici mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2020 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2021.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga dell'Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova gara per i servizi assicurativi.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore.

## **ART. 3 – AMMONTARE DEI PREMI**

Il premio viene convenuto per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ al netto della sola imposta di assicurazione vigente.

Il pagamento del premio avverrà in una unica rata anticipata. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del premio relativo alla polizza entro il termine previsto dalla normativa vigente decorrente dall'emissione del relativo documento contabile, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24.00 del 30.06.2020

A parziale deroga dell'art 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 09 novembre 2012, n. 192 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

## **Art. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO -**

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, sulla base dell'importo offerto dalla Società, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

La Società provvede al conguaglio attivo o passivo del premio calcolato secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato, in base ai premi unitari offerti dalla società.

In ogni caso, la Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione premio.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del documento di regolazione correttamente emesso.

La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Resta inteso che, qualora la Società non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il

pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà, alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'Assicurazione sarà valida ed efficace.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Il rateo di premio relativo alla eventuale proroga, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto con le modalità previste per il pagamento del rateo annuale, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2021.

La regolazione del premio avverrà successivamente al termine del periodo di proroga, con le modalità previste all'articolo seguente.

#### **Art. 5 - SOMME ASSICURATE**

L'importo delle somme assicurate è riportato nella Scheda di Rischio di cui all'Allegato A, ove sono altresì indicati i limiti di indennizzo per sinistro e gli importi relativi allo scoperto ed alla franchigia per ciascun sinistro

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **Art. 6 - ESCLUSIONI**

La Società non è obbligata per i danni:

- 6.1 causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 6.2 causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 6.3 causati con dolo dei rappresentanti legali della Contraente;
- 6.4 di o da inquinamento, contaminazione, fermentazione;
- 6.5 indiretti, quali la mancata locazione o godimento, la sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto disposto dagli *artt. "I" e "J" delle Condizioni Particolari*;
- 6.6 causati da vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errori di progettazione;
- 6.7 causati da bradisismo, mareggiate, maremoto, penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine;
- 6.8 connessi alla messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o dei macchinari o verificatisi in occasione di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate, di diritto o di fatto, per ordine di qualsiasi Autorità;
- 6.9 verificatisi a causa di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati. Sono però risarcibili i danni ad altri beni non oggetto dei predetti lavori, sempre che provocati da eventi non altrimenti esclusi.
- 6.10 verificatisi in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione, pulitura e revisione dei macchinari. Sono però risarcibili i danni ad altri beni non oggetto dei predetti lavori, sempre che provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 6.11 materiali e diretti causati da pioggia, grandine e neve ai beni posti sottotetto dei fabbricati, salvo che la pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi

atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di beni assicurati e non. Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, sempre riscontrabili su una pluralità di beni assicurati e non, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiere, camini, cavi aerei, macchinari non fissi per destinazione (se posti all'aperto) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno e plastica;
- merci poste all'aperto.

- 6.12 materiali e diretti causati da sovraccarico di neve a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al *D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 03 ottobre 1978 "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"* e ss.sm.ii. o a normative locali più restrittive;
- 6.13 materiali e diretti causati da inondazione, alluvione e allagamenti in genere relativamente a:
- merci la cui base è posta ad una altezza inferiore a **cm 5** dal pavimento;
  - i beni mobili all'aperto.
- 6.14 riguardanti alberi, coltivazioni, automezzi iscritti al P.R.A., natanti, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, titoli di credito e altri titoli e/o certificati sostitutivi equiparabili ai predetti ad eccezione degli assegni e dei buoni pasto;
- 6.15 causati a macchinari, impianti e attrezzature da guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento, salvo che non siano conseguenti ad eventi garantiti. Sono tuttavia garantiti i danni causati da fenomeno elettrico comunque originato. Sono inoltre risarcibili i danni da scoppio, esplosione o implosione, fermo restando che per queste ultime fattispecie la garanzia non è operante per la parte direttamente affetta da vizio o usura che ha dato origine agli eventi sopra citati, nonché i danni derivanti da caduta di ascensori verificatasi a seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni;
- 6.16 riguardanti ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso delle operazioni di ricognizione inventariale, nonché dovute a frode, truffa, malversazione, appropriazione indebita inequivocabilmente accertate a carico di dipendenti;
- 6.17 direttamente causati da ruggine, corrosione, usura e deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento;
- 6.18 crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di strutture di fabbricati, salvo che ciò non provochi incendio, esplosione o scoppio con relativo danno risarcibile ai sensi della presente polizza;
- 6.19 da trasporto, salvo le movimentazioni interne e tra gli edifici universitari;
- 6.20 causati da umidità, brina, condensa e siccità;
- 6.21 dovuti a eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

#### **Art. 7 - IDENTIFICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

Per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative della Contraente

#### **Art.8 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio Contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **Art. 9 - MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ**

Salvo il caso previsto dall'*art. 1914 del Codice civile* (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di risarcimento specifici previsti dalla presente Polizza.

#### **Art. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno **120 giorni**.

In tal caso la Società, entro **30 giorni** dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.

#### **Art. 11- CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE - RICOGNIZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ**

La Società può richiedere di visitare le cose assicurate e la Contraente si impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

#### **Art. 12- ALTRE ASSICURAZIONI**

La presente Polizza non è operante per i beni riguardo ai quali il Contraente abbia sottoscritto altra Polizza specifica. Tuttavia, resta fin da ora convenuto che, in caso di non operatività totale o parziale per una qualunque causa della suddetta specifica Polizza (non considerandosi tra tali casi l'esistenza di franchigie), sarà operante la presente garanzia, totalmente e in ogni caso per la parte, in Differenza di Limiti (D.I.L.) ed in Differenza di Condizioni (D.I.C.).

#### **Art. 13 - ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI TERZI**

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente Polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art. 14 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

#### **Art. 15 - DANNI PRECEDENTI**

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito in precedenza le cose oggetto dell'Assicurazione.

## **Art. 16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'*art. 1914 del Codice civile*;
- b) fare denuncia di ciascun sinistro entro **30 giorni** da quando l'Ufficio preposto ne abbia avuto la possibilità, a deroga dell'*art. 1913 del Codice civile*;  
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'*art. 1915 del Codice civile*.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

- c) sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria od alla Polizia qualora sia previsto dalla legge;
- d) conservare - fatta eccezione per le cose deperibili - le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia, senza avere, per questo, diritto ad un'indennità alcuna; il Contraente o l'Assicurato possono comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al precedente **punto b)**;
- e) presentare uno stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro **60 giorni** dalla data del sinistro;
- f) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a proprie spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, e qualsiasi altro chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati o dai locali contenenti i beni assicurati.

In caso di sinistro la Società si obbliga ad accettare la documentazione prodotta dall'Ente allo scopo di fornire dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti, prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle **Condizioni Generali**. L'Assicurato è quindi esonerato dal tenere a disposizione tanto della Società, quanto dei periti, i suoi registri, libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento così come chiesto dalle stesse **Condizioni Generali**.

## **Art. 17 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **Art. 18 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE**

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.



## **Art. 19 - MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui al precedente **Art. 14 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”**, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente **Art. 16 “Obblighi in caso di sinistro”**;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai *punti c) e d)* sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo e in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

## **Art. 20 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro **30 giorni** dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo con l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

## **Art. 21 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di rivalsa prevista dall'*art. 1916 del Codice civile*, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi azione risarcitoria nei confronti del ritenuto responsabile del danno.

## **Art. 22 – ANTICIPO - INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **60%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00=.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000.000,00=.

L'obbligazione della Società decorre dopo **60 giorni** dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno **30 giorni** dalla richiesta dell'anticipo.

Ove sussistano vincoli o interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.

Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al **60%** della nuova previsione di indennizzo.

### **Art. 23 - COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE – DOLO DEI DIPENDENTI**

L'Assicurazione prestata con la presente Polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei loro preposti o amministratori, e anche se è cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, ai sensi dell'*art. 1900 del Codice civile*.

### **Art. 24 - DETERMINAZIONE DEL DANNO**

#### **A. Fabbricati e contenuto**

La determinazione del danno viene eseguita in base al “valore a nuovo”.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati" la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il "Contenuto" il costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio).

Relativamente ai “fabbricati”, in caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa Assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè – escludendo il valore dell'area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui *sub a)*, determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

Nel caso di immobile con particolari caratteristiche artistiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato tenendo conto del maggior costo di riedificazione necessario per ripristinare tali caratteristiche.

Il pagamento del supplemento d'indennità non è dovuto:

- per i fabbricati (o porzioni di essi) che, al momento del sinistro, si trovavano in stato di inattività;
- nei casi in cui le operazioni di riparazione o di ricostruzione non vengano intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel

momento, degli oneri fiscali se dovuti, nonché dell'eventuale danno patrimoniale, direttamente causato dal sinistro, derivante dal mancato conseguimento dell'obiettivo di ricerca.

#### **B. Opere d'arte**

Qualora esista una stima di opere d'arte redatta da un esperto, vale il disposto dell'*art. 1908 del Codice civile* e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero alle opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

#### **C. Beni in stato di inattività**

I beni in stato di inattività perché destinati alla eliminazione o rottamazione sono valutati al costo delle pratiche necessarie per la formalità giuridica e fiscale della eliminazione. Per i beni mobili l'indennizzo calcolato come sopra non potrà superare il valore del bene riportato in inventario.

#### **D. Denaro e valori**

Il denaro viene valutato al suo valore nominale ed i buoni pasto vengono valutati al loro prezzo di acquisto, mentre per gli assegni vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

#### **E. Coppie, insieme e serie**

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la determinazione del danno verrà effettuata sulla base dell'intero valore della coppia, insieme o serie, dedotto il valore delle cose rimaste illese. Parimenti, in caso di danno ad un bene o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio unitamente ad altro bene o ad altra parte, la Società indennizzerà il valore dell'intera coppia, insieme o serie al netto di eventuali recuperi.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **A) FURTO CON DESTREZZA**

È il furto perpetrato con abilità tale da eludere la vigilanza di persone presenti, purché constatato e denunciato alle Autorità competenti entro il termine di **48 ore** dal momento in cui si è verificato.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **B) ESTORSIONE**

Limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali assicurati, le persone presenti vengano costrette a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri soggetti anche se proveniente dall'esterno dei locali assicurati.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **C) GUASTI LADRI- SPESE DI RESTAURO**

Intendendosi per tali i danni alle cose assicurate ed ai locali contenenti le cose assicurate causati da guasti commessi dai ladri o dai rapinatori nel tentativo o nell'esecuzione dei reati. La Società rimborsa anche le spese di restauro del "Contenuto" di particolare pregio o valore storico, sostenute per il ripristino di detti beni. La somma assicurata è a primo rischio assoluto e la garanzia è prestata senza applicazione del degrado d'uso. Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **D) PORTAVALORI**

Intendendosi per tale l'asportazione dei valori mentre si trovano all'esterno dei locali assicurati, a seguito di fatto commesso sui portavalori, e precisamente:

- furto commesso in occasione di infortunio o improvviso malore dei portavalori;
- furto con destrezza;
- furto strappando i valori di mano o di dosso al portavalori;
- rapina: sottrazione dei valori mediante violenza al portavalori o minaccia.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”.

#### **E) FURTO DURANTE L’APERTURA DEI LOCALI**

Intendendosi per tale il furto commesso durante l’orario di apertura dei locali anche quando l’introduzione nei locali stessi è avvenuta in modo diverso da quelli previsti alla *Definizione di “Furto”*. La mancanza di cose che sia stata rilevata in occasione di ricognizione inventariale non si presume dovuta a perdita coperta dalla presente Assicurazione. L’attività di etichettatura, successiva alla ricezione di nuovi beni acquistati, non è equiparata ad attività di inventario purché venga effettuata entro **3 giorni** lavorativi dalla data di ricevimento dei beni stessi nei limiti delle somme assicurate per i casi di furto e rapina di cui nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”.

#### **F) FURTO CON CHIAVI FALSE**

Intendendosi per tale il furto perpetrato con uso di chiavi false o con uso fraudolento di chiavi vere nei limiti delle somme assicurate per i casi di furto e rapina di cui nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”.

#### **G) RECUPERO DI COSE RUBATE**

Ogni recupero delle cose rubate deve essere prontamente notificato alla Società.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso per le stesse, oppure di farle vendere. In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita è ripartito tra l'Assicurato e la Società in proporzione alla parte di danno materiale a carico di ciascuna parte.

#### **H) INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI PROTEZIONE**

Premesso che le misure di sicurezza poste a protezione dei locali contenenti le cose assicurate non sono conformi a quanto previsto dalla Definizione “*Mezzi di chiusura dei locali*”, si dà atto che la garanzia è valida anche nelle predette condizioni indipendentemente dall’esistenza del servizio di guardiania.

#### **I) PERDITA DI PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DI FABBRICATI**

A parziale deroga di quanto disposto al precedente *art. 6.5 - “Esclusioni” delle Condizioni Generali*, la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato / detenuto dal Contraente proprietario o da altri e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata per un periodo non superiore ad **un anno**, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il **15%** del valore delle singole unità immobiliari, o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa indicato nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”.

#### **J) SPESE EXTRA**

A parziale deroga di quanto disposto al precedente *art. 6.5 - “Esclusioni” delle Condizioni Generali*, la Società risponde, in caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto, per eventi coperti dalla Polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione attività/servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro; la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefono, fax, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- vigilanza;

- trasporto dipendenti.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”.

#### **K) RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”, delle somme che sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali o mancato inizio - di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nonché dall'impossibilità dell'utilizzo dei beni, nei limiti del **10%** del massimale.

L'Assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi i legali rappresentanti dell'Assicurato.

#### **L) ONERI DI RICOSTRUZIONE**

La Società rimborserà al Contraente/Assicurato anche i maggiori costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare su di esso e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, anche in luogo diverso, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, inclusi lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni, con il limite massimo per annualità assicurativa indicato nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”.

#### **M) ONORARI PERITI – ARCHITETTI – INGEGNERI – CONSULENTI**

La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione e fino alla concorrenza del limite indicato nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono compresi le spese e/o gli onorari degli Architetti, Consulenti, Ingegneri per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita subito dagli enti assicurati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

#### **N) COSTI DI COLLAUDO**

La Società risarcisce, fino alla concorrenza della somma indicata nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”, le spese sostenute per prove di idoneità, collaudo e controllo di macchinari e merci od altri enti a seguito di un evento risarcibile dalla presente Polizza, anche se tali enti risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni.

#### **O) TERRORISMO E/O SABOTAGGIO**

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'anno assicurativo un importo superiore alla somma assicurata per singola ubicazione con il massimo della somma indicata nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”.

La Società ha facoltà in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di **14 giorni** decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

#### **P) EVENTI SOCIO POLITICI**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma indicata nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*", dei danni materiali e diretti, anche se diversi da quelli incendio, esplosione e scoppio, subiti dall'Assicurato in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere. Sono totalmente esclusi i danni verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, i danni di furto, smarrimento o rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Sono invece ammessi al risarcimento i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dall'Assicurato in occasione di furto e rapina.

#### **Q) EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde, nei limiti della somma indicata nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*", dei danni materiali e diretti causati a beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati e non assicurati. La Società non risponde dei danni:

- verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- ai beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alle lastre di cemento, amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

#### **R) GELO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo, che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in Polizza.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **S) ROTTURA LASTRE**

La Società assicura, nei limiti della somma indicata nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*", il risarcimento dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre di cristallo o mezzo cristalli, specchio e vetro fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale tanto all'interno che all'esterno dei locali, su porte o bussole, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani, nonché da ogni altro evento coperto dalla presente Polizza. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

#### **T) RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE**

La Società risarcisce, nei limiti della somma indicata nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”, le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

#### **U) DANNI A MERCI IN REFRIGERAZIONE**

La Società risarcisce, nei limiti della somma indicata nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”, i danni a merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata, fuoriuscita del liquido frigorigeno, conseguenti ad un evento garantito dalla Polizza o per ragioni accidentali, dovute al verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo o sicurezza e negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, fuoriuscita di liquido.

#### **V) ESTENSIONE GARANZIA ELETTRONICA PER STRUMENTAZIONE DI VALORE UNITARIO INVENTARIALE SUPERIORE A € 100.000,00=.**

La garanzia, in deroga di quanto disposto al precedente **Art. 6.15 - “Esclusioni” delle Condizioni Generali**, si intende estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni indicati alla *parte 4* nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”, siano detti beni in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti di luogo indicati in Polizza, da qualunque causa originati, ad eccezione delle esclusioni previste al precedente **Art. 6 delle Condizioni Generali** ed inoltre dovuti a:

1. deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione;
2. costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione; i danni causati da tali difetti sono però assicurati;
3. costi per la registrazione e la rettifica dell’anormale funzionamento del bene assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
4. perdite o danni che sono risarciti dal Contratto di manutenzione dei beni assicurati, o dei quali risponde per legge o per Contratto il fabbricante o il fornitore.

Ai fini della operatività della presente estensione di garanzia, è condizione essenziale che i beni assicurati siano assistiti da Contratto per il servizio di manutenzione da parte dei fabbricanti o dei fornitori degli stessi, o da parte di una ditta approvata dai fornitori stessi; il Contratto di manutenzione dovrà essere mantenuto in vigore per tutta la durata della presente Polizza e l’Assicurato si impegna ad esibirlo alla Società dietro semplice richiesta.

#### **W) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

Sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica o centro di smaltimento i residui del sinistro cagionato da un rischio garantito.

Sono parificate a dette spese quelle sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo “*Allegato A - Scheda di rischio*”.

#### **X) DANNI DA FUORIUSCITA D’ACQUA**

Compresa anche acqua piovana a seguito di guasto o rottura accidentale, anche solo di parti di impianti, di serbatoi, di cisterne, contenitori, condutture o tubature (non mobili), di impianti automatici di estinzione del fuoco (sprinklers), escluso il formarsi di umidità e lo stillicidio ma comprese le spese di ricerca e riparazione del guasto o della rottura; sono compresi i danni agli immobili ed al loro contenuto arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali

causato da grandine. Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono compresi gli allagamenti provocati da acque che penetrino all'interno degli immobili; con avvertenza che se il danno è causato da inondazioni, alluvioni, fuoriuscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali od artificiali) si applica il disposto del seguente **Art. "Z" delle Condizioni Particolari**.

Non sono indennizzabili i danni

- a) causati da acque penetrate attraverso serramenti o lucernari non efficacemente chiusi;
- b) derivanti dal formarsi di umidità o da stillicidio;
- c) provocati da qualsiasi interruttore di flusso d'acqua lasciato aperto.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **Y) DANNI DA SOVRACCARICO DI NEVE**

La quale danneggi i beni assicurati, non esclusi secondo quanto disposto al precedente **Art. 6.12 - "Esclusioni" delle Condizioni Generali**, dopo aver provocato rotture, breccie o lesioni al tetto, alle pareti, ai lucernari od ai serramenti in genere.

Non sono indennizzabili i danni:

- a) subiti da cose mobili all'aperto, eccetto quelle all'aperto per naturale destinazione;
- b) a baracche in metallo, legno o plastica ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici od alle tensostrutture ed al loro contenuto.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **Z) DANNI DA INONDAZIONI ED ALLUVIONI**

Anche causate da terremoto.

Sono esclusi i danni:

- a) a beni mobili all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- b) derivanti da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **AA) DANNI DA TERREMOTO**

Premesso che per terremoto s'intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse registrate nelle **72 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti della somma indicata nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **AB) DANNI DA FENOMENO ELETTRICO**

Per effetto di scariche, correnti od altre disfunzioni di natura elettrica, subiti da impianti elettrici ed elettronici, circuiti compresi. Sono esclusi i danni dovuti ad usura degli apparecchi, quelli provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni, dovuti a difetti preesistenti già noti all'Assicurato.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".

#### **AC) DANNI DA ERUZIONI VULCANICHE**

La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo "*Allegato A - Scheda di rischio*".



#### **AD) FRANE, CEDIMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO**

Danni causati da frane, cedimento e smottamento del terreno.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati all'Assicurato da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno. Intendendosi per tali:

- a) caduta di massi;
- b) smottamento: intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni di acqua dal suolo;
- c) franamento: intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
- d) cedimento del terreno e/o il cedimento delle fondazioni, purché non imputabili ad errori di progettazione, calcolo o difetti di costruzione.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui nel successivo *“Allegato A - Scheda di rischio”*.

#### **NORME DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

##### **Art. 25- GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.Lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art.3 *“ammontare dei premi”*;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per

il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'Ivass .

#### **Art. 26- RAPPORTI SEMESTRALI**

La Società si impegna ed obbliga a fornire, entro **30 giorni** dalla scadenza di ciascun semestre contrattuale, decorrente dalla data di inizio dell'appalto, e mediante atto scritto, al Contraente per tramite del Broker, il dettaglio dei sinistri relativo a ciascuna polizza oggetto del presente appalto, così suddiviso:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto nei successivi rendiconti, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Qualora i rapporti semestrali non siano trasmessi con la periodicità prevista, il Contraente, eventualmente anche per tramite del Broker, ne intima per iscritto la trasmissione alla Società. Trascorsi 15 giorni dall'intimazione senza seguito, il Contraente provvederà all'applicazione delle penali, previa contestazione, come previsto nel successivo art. 29.

#### **Art. 27 - CENTRO DI LIQUIDAZIONE E REFERENTE**

**La Società dovrà impegnarsi a disporre di un centro di liquidazione sinistri nel Comune di Roma.**

La Società è tenuta, prima della sottoscrizione della Polizza, ad indicare nome e recapito del referente, responsabile della gestione del contratto, il quale avrà il ruolo d'interlocutore con il Contraente per il tramite del broker.

I recapiti e i nominativi dei liquidatori dovranno essere comunicati per iscritto al Contraente **entro 30 giorni dalla nomina**; la Società si impegna sin da ora, inoltre, a comunicare tempestivamente al Contraente ogni intervenuta modifica e/o sostituzione all'interno degli elenchi dei centri di liquidazione incaricati, come consegnata nei termini suddetti.

#### **Art. 28 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente, anche per tramite del broker, compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per Terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 29 - INADEMPIENZE E PENALI**

La violazione degli obblighi descritti al precedente art. 26 dà facoltà al Contraente di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali. Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale progressiva determinata nel modo seguente:

- Prima inadempienza **€ 2.000,00**
- Seconda inadempienza **€ 4.000,00**

Gli importi delle penali saranno prelevati dal Contraente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui alla Lettera d'invito.

#### **Art. 30 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- Violazione del **divieto di cessione** di cui all'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
- Applicazione delle penali previste all'**art. 29)** che complessivamente superino l'importo di **€ 6.000,00**;
- Violazione degli obblighi statuiti dall'**art. 32 “Obbligo di riservatezza”**;
- Cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti;
- In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'**Art. 3 “Ammontare dei premi”** siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché il Contraente notifichi per iscritto alla Società, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Il Contraente procederà, altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione la Società rimborserà, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 31 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al **trentesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di **120 giorni**. In tal caso la Società, entro **30 giorni** dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute in corso di validità della Polizza.

#### **Art. 32 – TRACCIABILITA'FLUSSI FINANZIARI**

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della

medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente

### **Art. 33 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. La Compagnia è, pertanto, tenuto al rispetto del segreto professionale.

La Compagnia è obbligata a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università.

### **Art. 34 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro

### **Art. 35 - INTERPRETAZIONE DELLE POLIZZE**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole contenute nella presente Polizza oggetto, nonché delle norme ivi richiamate e/o comunque applicabili, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

### **Art. 36 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente appalto e l'applicazione delle Polizze in esso ricomprese saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato salvo quanto previsto al precedente Art. 14.

### **Art. 37- SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione della Polizza sono a carico della Società. Gli oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni sono a carico del Contraente.

**Art. 38– NORME FINALI**

Per quanto non disciplinato dal presente Schema di Polizza, valgono le prescrizioni della Lettera di invito e della normativa in materia, purché compatibili.